



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 931 recante: «integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare l'art. 39, comma 5”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107 recante: «Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024»;
- CONSIDERATA la necessità di attuare le disposizioni del D.M. n. 1107/2022, prevedendo tra l'altro una commissione scientifica per il controllo e la validazione dei processi alla base del modello TOLC per i corsi di cui al presente decreto;

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di partecipazione ai c.d. “TOLC” (Test OnLine CISIA) e più specificatamente ai TOLC–MED e TOLC–VET (nel seguito del decreto anche solo TOLC) e di successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di merito di accesso ai corsi a numero programmato nazionale tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC disciplinati dal D.M. n. 1107/2022 nonché dal presente decreto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 2 (Procedure di selezione)

1. Per l'a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi il candidato dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero che intenda partecipare al test TOLC per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 1107/2022 è tenuto obbligatoriamente alla registrazione al portale *cisiaonline.it*, nonché all'osservanza delle procedure e dei termini di seguito indicati.
2. Per l'anno accademico 2023/2024 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, propedeutici per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, sono i seguenti:
 - primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023;
 - secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023.
3. Per l'anno accademico 2024/2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, propedeutici per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, sono i seguenti:
 - primo periodo: febbraio 2024;
 - secondo periodo: aprile 2024.Le date relative ai predetti periodi saranno definite con successivo provvedimento ministeriale. Nell'ambito dei suddetti periodi di erogazione, ciascuna università individua i giorni e i turni di erogazione, compatibilmente con la disponibilità delle proprie strutture, assicurando un adeguato livello organizzativo che consenta di accogliere, presso le sedi individuate, tutti i candidati che intendono sostenere il test. Le università statali presso le quali sono organizzati i TOLC sono tenute a garantire i posti di erogazione pari ad almeno quelli definiti nelle stime concernenti ciascuna delle sedi riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto, ed elaborate tenendo conto del numero di candidati iscritti ai test delle due aree (MED e VET) negli anni dal 2017 al 2022.
4. Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto della iscrizione alla prova. I test saranno erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli atenei.
5. Successivamente, il candidato è tenuto a presentare la domanda di inserimento in graduatoria, di cui alla lettera b) dell'art. 5 del D.M. n. 1107/2022, secondo i tempi e le modalità definiti nei commi seguenti.
6. I candidati che intendono partecipare al TOLC-MED e al TOLC-VET devono registrarsi al portale *www.cisiaonline.it* ed effettuare la prenotazione della prova scegliendo il tipo di TOLC, la sede e la data di svolgimento tra quelle disponibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Il candidato all'atto dell'iscrizione al test TOLC dichiara di avere i requisiti per la partecipazione previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 1107/2022. Il candidato dichiara altresì di attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno definite dagli Atenei ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.M. n.1107/2022.

È consentito sostenere il TOLC-MED e il TOLC-VET in una qualunque sede universitaria che eroga la prova anche diversa da quella in cui il partecipante intenda successivamente immatricolarsi, fatto salvo quanto previsto per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero dall'articolo 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 1107/2022, i quali sono tenuti allo svolgimento del TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale

7. Gli atenei statali presso i quali sono attivi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria (LM- 41 e LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42) sono tenuti ad organizzare obbligatoriamente momenti di erogazione dei test TOLC nei periodi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente decreto.
8. Gli atenei statali presso i quali non sono attivi i corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e i corsi di laurea in Medicina veterinaria, al pari degli atenei statali presso i quali sono attivi i predetti corsi, possono organizzare, nei periodi prestabiliti, giornate di erogazione dei TOLC-MED e TOLC-VET.
9. Ciascun candidato può sostenere ogni singola tipologia di TOLC una sola volta per ciascuno dei periodi di erogazione individuati dal comma 2 e 3 del presente articolo. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del D.M. n. 1107/2022, chi risulta iscritto presso qualsiasi ateneo ad un TOLC-MED o TOLC-VET non può iscriversi ad un altro test della stessa tipologia se prima non ha svolto quello a cui risulti già prenotato o se sia risultato assente. Nel periodo in cui sono aperte le iscrizioni ai TOLC-MED e TOLC-VET sarà consentito modificare l'iscrizione a un test già prenotato scegliendo, tra quelle ancora disponibili, una data e/o una sede diversa da quella già prenotata, anche cambiando la tipologia di test. Le università dovranno consentire la prenotazione del test TOLC a partire almeno dal trentesimo giorno prima dell'inizio del periodo di erogazione. La prenotazione dovrà essere consentita sino al decimo giorno prima dell'inizio di ciascun periodo di erogazione. Per l'iscrizione degli studenti DSA e disabili, gli atenei prevedono, in collaborazione con CISIA, un sistema digitale che consenta ai candidati di inserire, all'atto della registrazione sul portale www.cisiaonline.it, le relative certificazioni affinché le stesse siano tempestivamente prese in carico dalle sedi presso cui intendono sostenere la prova. I punteggi equalizzati ottenuti al TOLC da ciascun partecipante sono resi disponibili entro 15 giorni dalla data di svolgimento della prova.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

10. Per quanto riguarda la struttura dei TOLC, di cui all'art. 8 del D.M. n.1107/2022, le prove erogate nelle due sessioni verteranno su argomenti relativi alle "Sezioni", che sono riportate nell'Allegato 1 del medesimo D.M.

Articolo 3 (Posti disponibili)

1. Per l'a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi i posti disponibili per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana saranno definiti con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
2. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

Articolo 4 (Iscrizione al TOLC e modalità di svolgimento della prova)

1. La procedura di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero si svolge attraverso la prima fase relativa all'iscrizione e allo svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET.
2. L'iscrizione ai TOLC-MED e TOLC-VET per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero deve essere effettuata attraverso il sito *web* del CISIA www.cisiaonline.it, entro i termini e nel rispetto delle procedure indicate dal presente decreto.
3. Lo svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET avviene presso aule, ritenute idonee da CISIA, dotate di postazioni informatiche ed appositamente attrezzate presso le sedi rese note all'atto dell'iscrizione al test.
4. Il Presidente della commissione e i responsabili d'aula, designati dagli atenei, organizzano l'attività di un adeguato numero di unità di personale per la chiamata, l'identificazione dei candidati e il controllo e la custodia degli effetti personali che non possono essere introdotti



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

in aula (libri, penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione simile, *etc.*). La prova del candidato che introduce in aula materiale non consentito deve essere annullata; di tale annullamento deve essere fatta menzione nel verbale d'aula.

5. Identificazione dei candidati e accesso all'aula.

Il personale d'aula incaricato dall'Ateneo procede all'identificazione dei candidati, avendo cura di verificare, attraverso l'esibizione della ricevuta di iscrizione e del documento di identità o di riconoscimento, che il candidato sia effettivamente attribuito alla determinata aula e al determinato turno. In ogni caso non è consentito il cambio di aula e di turno.

Verificata l'identità i candidati sono accompagnati alle postazioni informatiche.

I partecipanti presso la postazione loro attribuita devono entrare nella loro area riservata del portale CISIA inserendo login e password identificative come da istruzioni indicate ai partecipanti all'atto dell'iscrizione.

Il sistema informatico mostra a video anagrafica, foto e prenotazione del TOLC. Il personale d'aula incaricato verifica che i dati anagrafici mostrati dal sistema informatico a video corrispondano effettivamente alla persona presente presso la singola postazione e attiva il sistema per il successivo avvio del test.

Terminate entrambe le fasi di verifica, sarà possibile avviare i TOLC-MED e TOLC-VET per tutti i partecipanti dell'aula.

Gli atenei curano la formalizzazione delle predette procedure e informano i partecipanti con apposite comunicazioni fin dalle fasi di iscrizione alla prova.

6. Assegnazione dei posti a sedere.

Il Presidente e/o il Responsabile d'aula assegna a ciascun candidato identificato il posto in aula, avendo cura di disporre i candidati adeguatamente distanziati (avuto riguardo alla specifica conformazione dell'aula d'esame e alla disposizione delle postazioni), di collocare in posti distanti tra loro i candidati che accedono in sequenza nell'aula garantendo l'adeguato distanziamento tra i candidati e, in caso di utilizzo di più aule, di distribuire gli studenti per età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli.

I candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 utilizzano gli strumenti compensativi loro eventualmente assegnati dal referente per la disabilità/DSA di ciascun ateneo al cui TOLC risultano iscritti.

Gli eventuali ausili sono forniti prevalentemente all'interno della piattaforma di erogazione TOLC (tempo aggiuntivo, calcolatrice, ingrandimento carattere *etc.*).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

7. Informazioni preliminari e istruzioni ai candidati.

Prima dell'inizio del TOLC, il responsabile d'aula ricorda ai candidati che:

- a) la prova dura al massimo 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a tempi aggiuntivi;
- b) ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo.

8. Inizio della prova, verifiche di aula e casi di annullamento.

Dal momento dell'inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dall'aula per utilizzare i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali che la commissione valuterà autonomamente: in tali casi il candidato dovrà recarsi ai servizi igienici e, successivamente, tornare presso la propria postazione accompagnato da un componente della commissione ovvero dal personale di vigilanza. In tali casi di momentaneo allontanamento dall'aula, l'operazione avverrà comunque al termine di una delle sezioni del test e prima dell'avvio della successiva.

Dal momento dell'inizio del TOLC nessun candidato può allontanarsi dalla propria postazione.

Durante la prova i componenti della commissione e il personale di vigilanza sono tenuti a verificare che non vi siano comunicazioni di qualsiasi tipo fra candidati o scambio di materiale non consentito, pena l'annullamento del TOLC degli stessi.

La prova deve essere annullata qualora:

- a) il candidato svolga la prova in aula diversa da quella nei cui elenchi risulta iscritto;
- b) il candidato abbia introdotto in aula durante lo svolgimento telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, o altra strumentazione simile, nonché abbia introdotto e/o utilizzato manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- c) vi sia l'interazione/comunicazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale.

9. Controllo del corretto svolgimento durante la prova.

Il personale di vigilanza deve essere sempre presente in numero congruo (almeno 1 unità di personale ogni 35-50 candidati) rispetto al numero di candidati presenti in aula.

I componenti della commissione e il personale di vigilanza non possono in alcun modo interloquire con i candidati durante il TOLC, se non per motivi strettamente legati alla corretta gestione della prova stessa.

Anche su segnalazione del personale di vigilanza o dei responsabili d'aula, il Presidente richiama, se necessario, i candidati che tentino di comunicare tra di loro o tentino di usare



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

materiale non consentito e dispone l'eventuale allontanamento dall'aula di coloro che contravvengono alle regole, avendo cura di dare atto di tali episodi nel verbale e annotando che la prova verrà annullata alla presenza del candidato.

Per le minute possono essere utilizzati solo ed esclusivamente fogli vidimati dalla commissione e forniti a ciascun candidato al momento dell'accesso in aula. I candidati possono usare solo una penna fornita dalla commissione. Tutti i fogli vidimati forniti dalla commissione dovranno essere tutti riconsegnati alla commissione prima dell'uscita dall'aula che provvede alla loro distruzione. La commissione verifica altresì che siano riconsegnati lo stesso numero di fogli forniti all'ingresso in aula.

10. Eventuale abbandono del TOLC prima del termine o prima del suo inizio e fasi finali.
Dopo l'inizio della prova, i candidati non possono lasciare l'aula prima di aver correttamente terminato il test secondo le istruzioni ricevute al momento dell'iscrizione e comunque non prima di 60 minuti dall'avvio del test stesso.
11. Verbalizzazione delle attività di svolgimento dei TOLC.
Le università, in collaborazione con il CISIA, realizzano un sistema e ne danno comunicazione preventiva ai partecipanti, che predispongono per ogni aula un verbale in cui siano evidenziate la data, il turno, l'aula e la sede universitaria, il numero di prenotati e il numero dei TOLC avviati, i presenti (firma ingresso), il numero dei TOLC terminati (firma uscita), i TOLC annullati. All'interno del sistema le commissioni d'aula devono specificare le motivazioni di ogni provvedimento assunto, inclusi quelli di esclusione, ed ogni altro elemento ritenuto importante. Le commissioni chiudono il verbale alla presenza di almeno due partecipanti al TOLC nell'aula, che vengono citati all'interno del verbale finale.
12. I TOLC per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria (LM-41 e LM-46) e per Medicina veterinaria (LM-42) sono erogati nelle aule universitarie o in aule informatiche o in altri locali sotto la diretta responsabilità e controllo degli atenei.
Le strutture e le postazioni informatiche individuate per l'erogazione delle prove devono garantire adeguati livelli di sicurezza. Gli atenei individuano idonee procedure e strumenti uniformi sul territorio nazionale atti a garantire l'efficienza durante l'erogazione nonché la sicurezza informatica delle aule utilizzate e delle singole postazioni utilizzate dal candidato ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. In caso di problemi tecnici, quali a titolo esemplificativo perdita della connessione, blackout di energia elettrica, problemi video, che non consentano lo svolgimento del test lo stesso può essere annullato dall'università. Al partecipante sarà concesso di effettuare il test in un'altra data o in un altro turno nello stesso periodo di erogazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

14. In caso di problemi tecnici riscontrati della piattaforma di erogazione tali da non consentire una corretta valutazione della stessa e dunque da non poter fornire un punteggio equalizzato, il test verrà riprogrammato all'interno dello stesso periodo di erogazione o istituendo, in accordo con le sedi universitarie, un'altra data o un altro turno.

Articolo, 5

(Istanza di inserimento nelle graduatorie di merito)

1. L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA.
2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente dai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano già sostenuto il TOLC in qualsiasi sede.
3. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono tenuti allo svolgimento del TOLC presso la sede in cui intendono essere ammessi in graduatoria e devono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale presso la medesima sede, secondo le modalità definite da ciascun bando di ateneo.
I candidati appartenenti al predetto contingente che intendano partecipare ad entrambi i periodi di erogazione di aprile e luglio 2023, sono tenuti obbligatoriamente ad iscriversi ed a svolgere il TOLC-MED o TOLC-VET nella medesima sede. Non sono ammesse iscrizioni ad entrambe le sessioni presso atenei diversi.
4. I tempi per effettuare l'istanza *on line* di inserimento nella graduatoria di merito e le procedure connesse alla graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono definiti dall'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 6

(Soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove).

1. Con riferimento alla graduatoria, al punteggio minimo e alla valutazione delle prove si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. n. 1107/2022.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 7

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Ai candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.M. n. 1107/2022.

Articolo 8

(Utilizzo dei punteggi TOLC-MED e TOLC-VET ai fini della formazione delle graduatorie di merito e le specifiche tecniche di erogazione)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024; per l'anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio tra tutti quelli ottenuti nell'anno 2024 o in quello precedente.

Le relative modalità operative sono disciplinate dai commi seguenti.

2. Gli atenei e CISIA, con garanzia della correttezza e veridicità del dato, forniscono al Ministero dell'università e della ricerca e al CINECA quanto necessario per la redazione della graduatoria nazionale.

In particolare, il MUR e il CINECA ricevono i predetti dati relativi a tutte le prove sostenute:

- a) codice fiscale;
 - b) nome e cognome;
 - c) data di nascita;
 - d) luogo di nascita;
 - e) data di svolgimento del test;
 - f) tipologia di test svolto (TOLC – MED, TOLC- VET);
 - g) punteggio equalizzato per ogni sezione;
 - h) punteggio equalizzato complessivo;
 - i) e-mail.
3. La prova TOLC consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

La struttura della prova e le modalità di svolgimento sono disciplinate dall'articolo 8 del D.M. n. 1107/2022.

I programmi relativi alle materie oggetto della prova di ammissione sono contenuti nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai fini del calcolo dei punteggi equalizzati tutti i coefficienti di facilità dei quesiti vengono approssimati ai centesimi (dunque 0,374 diventa 0,37, mentre 0,375 diventa 0,38).

4. Entro il termine di quindici (15) giorni decorrenti dalla data di svolgimento del TOLC il candidato, mediante l'accesso alla propria area riservata del portale cisiaonline.it, acquisisce le seguenti informazioni:
 - a) il risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione;
 - b) il numero di domande esatte, non date ed errate;
 - c) il numero che identifica la propria prova (ID test);
 - d) la descrizione dettagliata dell'elaborazione del punteggio equalizzato effettuata da CISIA che tiene conto del livello di difficoltà del test sostenuto da ciascun candidato;
 - e) ulteriori dati che consentono al candidato di conoscere il proprio posizionamento rispetto ai risultati nazionali dello stesso periodo.

Articolo 9

(Validazione delle attività scientifiche, tecniche ed organizzative)

1. Il monitoraggio delle azioni volte alla realizzazione del nuovo sistema per l'accesso ai corsi di studio programmato a livello nazionale, condotto e realizzato dal CISIA, è effettuato sotto il controllo e il coordinamento della CRUI.
A tale fine la CRUI costituisce apposite commissioni composte da esperti appartenenti agli atenei volte al monitoraggio e al controllo sia delle attività scientifiche che di quelle tecniche ed organizzative.
2. In particolare, è istituita dalla CRUI una commissione tecnico scientifica interdisciplinare, composta da docenti universitari di atenei presso i quali sono attivi i rispettivi corsi di studio ad accesso programmato nazionale composta da 9 membri di cui almeno 4 docenti universitari e di scuola secondaria di secondo grado, indicati dal Ministero dell'università e della ricerca-Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio. La commissione valida le metodologie scientifiche utilizzate dal CISIA nella predisposizione dei quesiti e le procedure interne al CISIA di scrittura, revisione e somministrazione delle stesse.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 sono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che integra l'allegato 3 del D.M. 1107/2022 e costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

portale CINECA in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione nella graduatoria di merito, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nel predetto allegato 3 del presente decreto.

2. Le università e il CISIA disciplinano autonomamente e nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati personali dei partecipanti ai TOLC.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 1

Atenei e posti da assicurare per il TOLC

ATENEI SUDDIVISI PER TIPO SEDE	STIMA PARTECIPANTI TOTALI IN CIASCUN PERIODO
SEDI CON CORSI DI MEDICINA ATTIVI	POSTI DA GARANTIRE
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	1687
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	2291
Università degli Studi del MOLISE	522
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE	1305
Università degli Studi della BASILICATA	1108
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	2253
Università degli Studi dell'AQUILA	872
Università degli Studi di BRESCIA	1718
Università degli Studi di CAGLIARI	1984
Università degli Studi di CATANIA	3690
Università degli Studi di FERRARA	1313
Università degli Studi di FIRENZE	2650
Università degli Studi di FOGGIA	1300
Università degli Studi di GENOVA	1691
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	2669
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1338
Università degli Studi di PALERMO	3805
Università degli Studi di PAVIA	2267
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	7472
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	1774
Università degli Studi di SALERNO	2513
Università degli Studi di SIENA	1034
Università degli Studi di TRENTO	865
Università degli Studi di TRIESTE	1062
Università degli Studi di UDINE	716
Università degli Studi di VERONA	2243
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	2236
Università della CALABRIA	1378
Università Politecnica delle MARCHE	1472
SEDI CON CORSI DI MEDICINA E VETERINARIA ATTIVI	POSTI DA GARANTIRE
Università degli Studi di BARI ALDO MORO	5012
Università degli Studi di BOLOGNA	5368
Università degli Studi di MESSINA	3169
Università degli Studi di MILANO	6198
Università degli Studi di Napoli Federico II	7601



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Università degli Studi di PADOVA	5581
Università degli Studi di PARMA	1672
Università degli Studi di PERUGIA	2188
Università degli Studi di SASSARI	1452
Università degli Studi di TORINO	4919
Università di PISA	2929
SEDE CON CORSO DI VETERINARIA ATTIVO	POSTI DA GARANTIRE
Università degli Studi di TERAMO	812
SEDE CON CORSO DI VETERINARIA e OSPITANTE MEDICINA	POSTI DA GARANTIRE
Università degli Studi di CAMERINO	543
SEDI OSPITANTI I TEST NEGLI ULTIMI 3 ANNI	POSSIBILE SUPPORTO ALTRI ATENEI
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	1063
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO	459
Università degli Studi della TUSCIA	355
Università degli Studi di BERGAMO	1004
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE	703
Università degli Studi di MACERATA	766
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	416
Università del SALENTO	2043



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 2

Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per la gestione delle istanze di inserimento nella graduatoria di merito effettuate dai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. La domanda di inserimento nella predetta graduatoria deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale realizzato da CINECA.

La domanda è attiva dal giorno 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023 alle ore 15:00.

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti che sono state trasmesse da CISIA e atenei in merito ai punteggi equalizzati ottenuti al TOLC e all'anagrafica essenziale.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento, salvo quanto previsto nell'allegato 3 al punto "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici". Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

3. All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:

- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 o comma 2, a seconda della categoria di appartenenza, del presente decreto;
- verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto nel test TOLC;
- indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 24 agosto 2023. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

4. Il giorno 5 settembre 2023 sarà pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale del CINECA, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

5. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto ad immatricolarsi presso la sede ed il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

6. Il giorno 5 settembre 2023, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

7. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) il giorno 5 settembre 2023 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";

b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;

c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;

d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, è dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessun ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti alla mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione;

e) il giorno 13 settembre 2023 il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);

f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

8. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

9. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 11, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscriversi ad anni successivi al primo con la qualifica di "ripetente" i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

10. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

11. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Allegato 3

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Informativa sul trattamento dei dati personali per le fasi di presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria

Titolare del trattamento dei dati

1. È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca-Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con sede in Roma, largo Antonio Ruberti n. 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati DGOrdinamentiUfficio3@mur.gov.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella dott.ssa Silvia Nardelli, Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, indirizzo posta elettronica: rpd@miur.it.

Responsabile del trattamento dei dati

1. I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di competenza.
2. Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

1. Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all'inserimento nella graduatoria nazionale di merito per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.
2. Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", che all'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.
3. I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del Decreto legislativo 196/2003.
4. Ai sensi dell'art. 13, par. 3, e dell'art. 14, par. 4, del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la formulazione della graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.
2. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online*, per conto del Ministero dell'università e della ricerca–Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
2. Il CISIA trasmette al CINECA i dati relativi ai punteggi equalizzati ottenuti dagli studenti che hanno sostenuto il TOLC.

Destinatari del trattamento

1. I dati saranno gestiti unicamente dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca.

Categoria di dati trattati

1. Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.

Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali

1. Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici.

1. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
2. I dati dell'interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziari o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale CINECA al momento dell'iscrizione al concorso di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziari aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.
3. Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti ai candidati non idonei, salvo quanto previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti dati vengono anonimizzati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

4. I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistiche, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica dei dati previsto dall' artt. 16 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

1. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

2. Informativa sul trattamento dei dati personali per le fasi di iscrizione ai TOLC

Le università, il CISIA e il CINECA disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, autonomamente e nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati personali dei partecipanti al TOLC e le modalità con cui saranno trasferiti al CINECA i dati inerenti ai punteggi equalizzati dei partecipanti al concorso di ammissione.